

LA MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE COME STRUMENTO ESEMPLARE PER LA VIGENZA DEI DIRITTI LINGUISTICI DI PRIMA SPECIE

GIOVANNI POGGESCHI

Abstract – The relation between language and law is very complex and profound, and it includes the ‘intrinsic’ aspect and the ‘extrinsic’ one. The first deals with the theory of juridical interpretation, which is the clearest example of contact between the language and the law. Language is used to express juridical concepts and notions, whose typical feature concerns the duty to obey some statements expressed in norms, or administrative regulations, or judgments. The ‘extrinsic’ aspect is related to the language as a sign of identity. Language rights and duties are of three different types. The first is related to the language considered as a tool for the enjoyment of fundamental rights, the second regards national minorities, and the third concerns the languages of the foreign nationals and their descendants. The linguistic and cultural mediator is a key institution for the effective exercise of the language rights of the first type and a bridge to the enjoyment of the rights of the third type, in the search for a truly inter-cultural society.

Keywords: law; language; rights; duties; inter-culturalism.

1. Introduzione. I diritti e i doveri linguistici di prima, seconda e terza specie

I diritti linguistici fanno parte della più ampia categoria dei diritti delle minoranze (Pizzorusso 1993), e la loro disciplina dipende dall’evoluzione della democrazia e della presa in carico del principio di eguaglianza, sul versante sostanziale e non solo su quello formale, che abbraccia dunque il diritto alla diversità. La regolamentazione della lingua è un fatto relativamente recente in molte Costituzioni, ad esempio nei paesi dell’Europa centrale ed orientale e nell’America del centro e del sud. La prima costituzione a farsi carico di essa fu quella del Belgio del 1831, e questo dimostra che non è possibile negli ordinamenti bi- o plurinazionali non tenere conto del fattore linguistico, pena apprestare una disciplina monca, tutta concentrata sul gruppo linguistico maggioritario o comunque dominante. L’osservazione della realtà costringe però a distinguere fra tutela normativa (costituzionale e di rango legislativo ordinario ed infine regolamentare) sulla carta e tutela effettiva: in tal senso ad esempio vi sono normative esemplari sulla carta, come quelle dei paesi dell’Europa centrale ed orientale (fra l’altro

adottate in buona misura a causa del ‘pungolo’ europeo), ma più carenti nella realtà (cf. Cukani 2012; Hughes *et al.* 2004).

I diritti linguistici possono essere di tre specie (Poggeschi 2010, pp. 32-ss.). I diritti e doveri che consistono nell’applicazione dei diritti fondamentali generali, sono diritti linguistici di prima specie. I diritti linguistici di prima specie *ad origine* coincidono con il principio di non discriminazione per motivo della lingua madre o dominante di una persona. Poiché strumentali all’esercizio di un diritto fondamentale, erano storicamente destinati ai soli cittadini, ma oggi riguardano anche gli stranieri, a causa dell’estensione a questi dei diritti fondamentali. La mediazione linguistica si iscrive fra i mezzi più rilevanti per far funzionare questi diritti. I diritti linguistici di seconda specie sono relativi alle minoranze. Quando i diritti linguistici riguardano anche il riconoscimento, anche se parziale, delle lingue degli stranieri e delle seconde (e terze) generazioni si ha un passaggio dai diritti linguistici di prima specie a quelli di terza. Sono ancora pochi nel diritto comparato gli ordinamenti in cui vigono diritti linguistici di terza specie: innanzitutto il Canada (dove ad esempio la comunità ucraina ha le sue scuole pubbliche in alcune delle Province in cui ‘Il numero lo giustifica’, secondo l’espressione usata nell’art. 23 della “Carta canadese dei diritti e delle libertà” – cf. Barbier 2000, pp. 268-ss.), i paesi scandinavi ed in parte la Germania (a Berlino, con la scuola elementare bilingue in turco e tedesco Aziz Nesin).¹ In molti altri paesi, come l’Italia, sono solo embrionali.

2. Il rapporto fra lingua e diritto

Le descritte relazioni fra lingua e suoi utenti riguardano il cosiddetto aspetto ‘estrinseco’, che concerne la lingua quale strumento identitario, espresso in modi ed intensità diversi a seconda dei differenti gradi di rivendicazione riguardo alla sua posizione in una data società. Ecco dunque che la lingua è oggetto di studi nella sua relazione con il nazionalismo e con l’esercizio dei diritti fondamentali. Il secondo aspetto riguarda più, come vedremo, i diritti di prima specie, mentre il primo riguarda i diritti di seconda specie, relativi alle minoranze. Ma esiste anche l’aspetto ‘intrinseco’, fondamentale anch’esso, ed il prossimo sub-paragrafo lo analizzerà in breve.

¹ www.interculturemap.org/upload/att/200612111022430.CASE%20STUDY%20aziz-nesin-schule_BJOERN.pdf

2.1. L'interpretazione giuridica ed il linguaggio giuridico

Lingua e diritto sono due entità che entrano normalmente in contatto (Saussure 1983, p. 111). Lingua e diritto sono entrambi retti da regole, che non sono immutabili, ma si evolvono secondo schemi non predefiniti.² Sia la lingua che il diritto sono infatti creazioni umane ('istituzioni sociali'), necessarie alla vita in comune.

Negli ultimi decenni lo studio del diritto è diventato sempre più interdisciplinare, e le scienze linguistiche si sono fortemente sviluppate, intensificando così lo studio del rapporto tra lingua e diritto.³ In Italia teorici del diritto, ispirandosi alla filosofia analitica (soprattutto) di John L. Austin, hanno insistito sull'importanza dell'analisi del linguaggio.

Il diritto utilizza la lingua per i suoi fini, per scrivere le leggi, per concludere i contratti, per redigere i testamenti, per adottare gli atti dell'amministrazione ed emettere le sentenze.

Il diritto stesso è un tipo di linguaggio, particolare, "contraddistinto dal connotato della precettività, anche se è ovvio che non si tratta dell'unico linguaggio dotato di questa caratteristica" (Pizzorusso 1993, p. 185). Secondo il semiologo statunitense Charles Morris il linguaggio della legge è catalogabile come discorso 'designativo-stimolante': "Il discorso legale [...] non afferma che è bene agire legalmente né che si dovrebbe agire così. Ma designa semplicemente i provvedimenti che la comunità si dice pronta a prendere, quando siano compiute od omesse certe azioni" (Morris 1949, p. 180). Il linguaggio giuridico è dunque "quel particolare linguaggio tecnico dei giuristi, che si basa sulla lingua comune, ma che si distingue da questa in virtù della sua particolare terminologia e del suo particolare stile" (cf. Jacometti 2013, p. 321).

Una ricostruzione carica di suggestione è quella di Karl Olivecrona (1976, pp. 239-283): secondo l'esponente del realismo scandinavo la lingua del diritto ha qualcosa di magico. Su questa idea egli propone "quella che potrebbe chiamarsi una *teoria strumentale* del linguaggio giuridico" (Olivecrona 1976, p. 282), che si basa sulla convinzione che il particolare decisivo è quello che questo linguaggio è uno strumento di controllo e di

² Sacco (2000, p. 1, nota 1), ricorda che "Savigny vedeva nel diritto, così come nella lingua, il risultato di un processo e non il prodotto di un atto".

³ Fondamentale è U. Scarpelli, (a cura di), *Diritto e analisi del linguaggio*, Edizioni di Comunità, Milano, 1976, che comprende alcuni dei saggi più importanti sino ad allora scritti sull'argomento (John L. Austin, Norberto Bobbio, Genaro R. Carrió, Widar Cesarini Sforza, Karl Olivecrona, Kazimierz Opalek, Felix E. Oppenheim, Enrico Pattaro, Alf Ross, Uberto Scarpelli, Giovanni Tarello, Glanville Williams, Richard Wollheim, Jerzy Wróblewski), ancora assolutamente attuali.

interazione sociale, ed è di secondaria importanza il riferimento alle credenze magiche che pure sono la radice storica del linguaggio giuridico.

L'interpretazione giuridica⁴ (o del diritto, o della legge) costituisce il momento decisivo del contatto fra lingua, linguaggio e diritto, e si pone come base per la comprensione dell'aspetto 'intrinseco' dei diritti linguistici. Non è questa la sede per un'analisi compiuta del fenomeno dell'interpretazione giuridica,⁵ ma basti citare la definizione di essa data dal grande giurista Emilio Betti: si tratta di un'attività "volta a riconoscere e a ricostruire il significato da attribuire, nell'orbita di un ordine giuridico, a forme rappresentative, che sono fonti di valutazioni giuridiche, o che di siffatte valutazioni costituiscono l'oggetto" (Betti 1949, p. 3).

Un altro particolar su cui vale la pena soffermarsi poche righe, prima di tonare all'analisi dell'aspetto 'estrinseco' dei diritti linguistici, è quello del rapporto fra esattezza della legge e sua comprensibilità. Un'eccessiva formalizzazione del linguaggio giuridico non è consigliabile, poiché "in cambio di una maggiore certezza del diritto verrebbe pagato un prezzo spropositato che nessuna società è disposta a pagare" (Modugno 2009, p. 160). Infatti, "le istituzioni e i sistemi molto complessi hanno bisogno per funzionare di una certa flessibilità. Crescendo le richieste di precisione e di esattezza crescono i rischi che la macchina del diritto s'inceppi" (Luzzati 1990, p. 221). D'altro canto anche la semplificazione linguistica, necessaria soprattutto per quel che riguarda il linguaggio burocratico-giuridico della pubblica amministrazione,⁶ ha le sue controindicazioni. Infatti (cf. Jacometti 2013, p. 332):

non si può trascurare il fatto che spesso l'utilizzo di termini tratti dal linguaggio ordinario può non condurre ad una maggiore comprensibilità dei testi giuridici. Infatti, la sostituzione di un termine tecnico-giuridico con una parola di uso corrente può ingenerare confusioni e inesattezze, in quanto il termine del linguaggio ordinario assume un suo significato specifico in ambito giuridico, che diverge appunto da quello ordinario, e questo ovviamente può risultare molto insidioso: il cittadino comune, che non si aspetta una divergenza tra il significato ordinario e il significato giuridico, ritiene di aver compreso il significato del termine, mentre in realtà nel contesto giuridico questo ha un significato differente.

⁴ Sulla cui etimologia in varie lingue si veda Tarello 1980.

⁵ Oltre ai classici citati, vale la pena ricordare l'esistenza di una rivista specifica sull'argomento, *Ars interpretandi*, edita da Carocci.

⁶ In Italia sono state a vari livelli territoriali (anche statale) istituire delle commissioni per la semplificazione del linguaggio amministrativo, che hanno licenziato testi e direttive a ciò finalizzate (con risultati di diversa efficacia). In dottrina, per il livello locale, quello più vicino al cittadino e dunque quello in cui è più necessaria la chiarezza (Bertolissi e Italia 2015; Cortelazzo 2005; Cortelazzo e Pellegrino 2003).

È richiesto dunque il rigore, ma non troppo da trasformarsi in rigidità ed eccessiva formalizzazione. La comprensibilità dei testi giuridici deve quindi essere garantita ma non a prezzo di ambiguità dettate da un uso superficiale degli enunciati giuridici. Il lavoro dell'interprete giuridico è delicato. Anche il mediatore linguistico è una sorta di interprete della cultura della persona che ha bisogno del suo ausilio, che è appunto quello di creare un ponte fra la cultura del paese di accoglienza e quello del paese di origine.

3. Le tre specie di diritti linguistici

Come già anticipato, la teoria dei diritti e dei doveri linguistici (ai primi vanno infatti necessariamente aggiunti i secondi, anche se nel corso del saggio più spesso tratto esplicitamente solo di diritti, per mera comodità) è da riferire all'aspetto 'estrinseco' del rapporto fra lingua e diritto.

3.1. Diritti e doveri linguistici di prima specie

I diritti linguistici di prima specie sono quelli nei quali la lingua è un semplice strumento per il godimento dei diritti e delle libertà fondamentali. La lingua è di solito elencata nelle costituzioni contemporanee fra i criteri di non-discriminazione. Il principio di non discriminazione rappresenta la base dei diritti linguistici di prima specie, per cui non è la lingua in sé ad essere elemento di tutela, ma i diritti che attraverso la lingua vengono tutelati.

Per fare un esempio, con il diritto di espressione non si tutela tanto direttamente il diritto ad usare una certa lingua, ma soprattutto il contenuto di quanto espresso con la parola, gli scritti o qualsiasi mezzo. Un altro esempio tipico è quello del diritto di difesa.⁷ Secondo l'art. 111 Cost., la persona accusata di un reato, deve essere "assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo".⁸ Lo stesso principio, modello esemplare dei diritti di prima specie, è previsto dalla CEDU, il cui art. 6, al suo terzo comma, punto a), prevede che l'accusato ha diritto a "essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico".

I diritti ed i doveri linguistici di prima specie originariamente erano destinati ai soli cittadini, ma oggi riguardano anche gli stranieri, a causa dell'estensione ad essi dei diritti fondamentali. Possono essere definiti anche come i diritti dell'integrazione, che significa semplicemente poter godere dei

⁷ Per l'Italia si veda Sau 2010.

⁸ Fra l'altro l'art. 111, a differenza dell'art. 3, non parla di cittadini, ma genericamente della "persona" che si trova soggetta alla giurisdizione, compreso dunque lo straniero.

diritti e delle libertà fondamentali senza essere discriminati per motivo di lingua, sia che si tratti del membro di una minoranza nazionale, di uno straniero o di un discendente di stranieri che non parla bene la lingua ufficiale, od anche di un ‘autoctono’ che parla solo un dialetto.

Esiste un naturale passaggio fra i diritti linguistici di prima specie, quelli dell’integrazione, e quelli di seconda specie, quelli della tutela minoritaria. Se i diritti linguistici di prima specie sono garantiti, una, seppur minima esistenza dei diritti di seconda specie sarà ovvia conseguenza. Un passaggio esemplare fra i diritti linguistici di prima e seconda specie è stato quello sancito dalla sentenza n. 28 del 1982, che estende alla minoranza slovena lo status di ‘minoranza riconosciuta’ (Bartole 1984).

La sentenza impone alternativamente un interprete od un traduttore (più precisamente, una traduzione), dando così efficacia ad un diritto linguistico di prima specie, che consiste nel diritto fondamentale a farsi comprendere dalle autorità ed a comprendere queste, insistendo sul contenuto piuttosto che sulla lingua, oppure, e qui sta lo ‘scivolamento’ verso i diritti linguistici di seconda specie, potendosi intendere con le autorità ‘direttamente’ (come dice la Corte), prescindendo dalla conoscenza o meno della lingua italiana. Il che può significare, in una lettura di basso profilo, la fiducia delle capacità di comprensione, da parte di qualche esponente dell’autorità investita del caso, della lingua minoritaria: può accadere che in Tribunale, o nella pubblica amministrazione, vi sia per caso qualcuno che la parli. Ma una conseguenza a cui l’avverbio direttamente potrebbe condurre è quella della necessità di organizzare un sistema bilingue negli uffici pubblici che rilevano nel caso. Questo può avvenire con diverse intensità ed in ambiti diversi: il sistema dell’Alto Adige/*Südtirol*, con l’obbligo di bilinguismo per i giudici ed il personale di giustizia, e la conseguente possibilità che il processo sia bilingue, è quello più forte in quanto a protezione dei diritti linguistici di seconda specie.

3.2. Diritti e doveri linguistici di seconda specie

I diritti linguistici di seconda specie sono di varia natura (Poggeschi 2010), ma non si esauriscono nella previsione minima della non-discriminazione per motivi di lingua. I diritti linguistici di seconda specie hanno una grandissima varietà: vanno dalla regolamentazione normativa dettagliatissima della Catalogna e dei Paesi Baschi in Spagna alle previsioni meramente culturali relative al greco-salentino. Essi si accompagnano spesso alle autonomie territoriali, nelle quali la protezione linguistica è talvolta così forte da prevedere l’ufficialità della lingua minoritaria a livello statale. Questo vale sia per territori che confinano con la ‘madre-patria’, come l’Alto Adige/*Südtirol* (altro modello forte di diritti linguistici di seconda specie, come già si è avuto modo di apprezzare nel sub-paragrafo precedente), sia per territori che non

hanno uno Stato di riferimento, un *kin-State*. Sono di solito le leggi degli enti sub-statali a regolamentare diritti e doveri linguistici: oltre al citato caso dell'Alto Adige/*Südtirol* e della Val d'Aosta in Italia, rilevano particolarmente in Europa i casi già richiamati della Catalogna e dei Paesi Baschi in Spagna, del Galles e della Scozia nel Regno Unito, del Tatarstan in Russia e, in misura minore, del Friuli-Venezia Giulia in Italia e della Corsica in Francia.

3.3. Diritti e doveri linguistici di terza specie in parallelo con i diritti e doveri linguistici di prima specie

I diritti generici di terza specie riguardano gli stranieri ed ai loro discendenti: nelle società democratiche possono essere intesi come un'estensione dei diritti di prima specie, *ab origine* erano destinati ai soli cittadini: sono i fondamentali diritti alla salute, all'abitazione, al lavoro ed all'istruzione, oltre naturalmente ai classici diritti di riunione, di associazione, e di libertà di espressione. I diritti linguistici di terza specie sono quelli che riguardano le lingue degli stranieri e dei loro discendenti. In Italia, più che diritti linguistici di terza specie (sporadici ed irregolari, come la possibilità di studiare il cinese negli istituti superiori di Venezia e Prato) esistono doveri linguistici di prima specie, cioè dell'integrazione, per gli stranieri.

Nel senso descritto l'obbligo del test di lingua italiana è stato introdotto dal cosiddetto 'pacchetto sicurezza', sia per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo – entrato in vigore il 9 dicembre 2010 – previsto al comma 2-bis dell'art. 9 del decreto legislativo 286/98, introdotto dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, sia per il rilascio del primo permesso di soggiorno (cosiddetto 'permesso a punti') previsto nell'Accordo di integrazione di cui all'art. 4-bis del decreto legislativo 286/98 introdotto dall'art. 1.25 della legge n. 94/2009, e specificato nel suo regolamento dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 179 del 14 settembre 2011, entrato in vigore il 12 marzo 2014.⁹

Apprestare diritti linguistici di terza specie significa riconoscere e valorizzare la diversità, storica, culturale e sociale, che gli stranieri e le seconde generazioni offrono. Possono essere considerati un lusso; non lo sono, dovrebbero essere la meta cui un ordinamento ispirato ai principi

⁹ L'Accordo di integrazione, ai sensi dell'art. 2.4 del citato DPR, prevede i seguenti obblighi per il cittadino straniero: a) acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2 di cui al quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d'Europa; b) acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e dell'organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia; c) acquisire una sufficiente conoscenza della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali; d) garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori.

dell'interculturalismo aspira. Quello che è certo che possono essere garantiti solo una volta che siano effettivamente vigenti i diritti e doveri linguistici di prima specie. Solo allora si potrà serenamente pensare ad insegnare arabo, romeno, albanese, bangla e cinese nelle scuole pubbliche statali, in modo facoltativo ed aperto a tutti gli studenti e le studentesse, non solo quelli e quelle appartenenti al gruppo linguistico considerato.

4. Il ruolo del mediatore linguistico e culturale nella società globale

Una figura chiave per assicurare il godimento dei diritti linguistici di prima specie, ma anche un possibile ponte verso i diritti di terza specie, è certamente il mediatore linguistico (Luatti 2006). La sua opera si esplica già nel momento della prima accoglienza, traducendosi in una necessaria opera di traduzione, che può continuare, se necessaria, nel corso degli anni, negli ambiti nei quali si esplicano i diritti fondamentali, come l'ospedale, la scuola, la pubblica amministrazione.

Il mediatore linguistico e culturale è dunque necessario per la vigenza dei diritti linguistici di prima specie, ma può spingersi verso la valorizzazione delle lingue e culture straniere, in una visione a lungo termine, inerente alla natura varia delle nostre società sotto tutti i punti di vista, compreso, per quel che qui più ci riguarda quello linguistico, che si intreccia a quello religioso e *lato sensu* culturale.

Giovanni Poggeschi si è laureato in Giurisprudenza a Bologna ed ha ottenuto il Dottorato di ricerca presso l'Università autonoma di Barcellona. È Professore Associato (abilitato Ordinario dal dicembre 2013) di Diritto Pubblico Comparato presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università del Salento, dove insegna anche *Rights of old and new minorities*. È autore di tre monografie e di circa ottanta saggi, pubblicati in varie lingue, su vari argomenti, in special modo i diritti linguistici, le minoranze, il federalismo e le questioni catalana e scozzese.

Riferimenti bibliografici

- Barbier M.C. 2000, *La legislazione sul bilinguismo in Canada*, in Rolla G. (a cura di), *Lo sviluppo dei diritti fondamentali in Canada. Tra universalità e diversità culturale*, Giuffré, Milano.
- Bartole S. 1984, voce *Minoranze nazionali*, in *Novissimo Digesto Italiano, Appendice*, vol. V, Utet, Torino.
- Bertolissi M. e Italia V. 2015, *La semplificazione delle leggi e dei procedimenti*

amministrativi, Jovene, Napoli.

Betti E. 1949, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, Giuffrè, Milano.

Cortelazzo M.A. e Pellegrino F. 2003, *Giuda alla scrittura istituzionale*, Laterza, Bari.

Cortelazzo M.A. 2005, *Il Comune parla chiaro. Come semplificare le comunicazioni al cittadino*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna.

Cukani E. 2012, *Prishtina – Belgrade Ongoing Talks: From Decentralization to Regional Cooperation and Future Prospectives*, in “European Diversity and Autonomy Papers (EDAP Papers)” – EURAC 4, Bolzano.

De Saussure F. 1916, *Cours de Linguistique Générale*, Payot, Parigi; trad. it. di De Mauro T. 1983, *Corso di linguistica generale*, Laterza, Bari.

Jacometti V. 2013, *Lingua del diritto e linguaggi specialistici*, voce in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, Sez. civile, 8° agg., Utet, Torino.

Luatti L. (a cura di) 2006, *Atlante della mediazione linguistico culturale. Nuove mappe per la professione di mediatore*, Franco Angeli, Milano.

Luzzati C. 1990, *La vaghezza delle norme*, Giuffrè, Milano.

Modugno F. 2009, *Interpretazione giuridica*, Cedam, Padova.

Morris C. 1949, *Segni linguaggio e comportamento*, Longanesi, Milano.

Olivecrona K. 1976, *Linguaggio giuridico e realtà*, in Scarpelli U. (a cura di), *Diritto e analisi del linguaggio*, Edizioni di Comunità, Milano.

Pizzorusso A. 1993, *Minoranze e maggioranze*, Einaudi, Torino.

Poggeschi G. 2010, *I diritti linguistici. Un'analisi comparata*, Carocci, Roma.

Sacco R. 2000, *Lingua e diritto*, in “Ars Interpretandi” 5 [1], pp. 117-134.

Sau A. 2010, *Le garanzie linguistiche nel processo penale. Diritto all'interprete e tutela delle minoranze riconosciute*, Cedam, Padova.

Tarello G. 1980, *L'interpretazione della legge*, Giuffrè, Milano.